

## 6.2 ACQUISTARE I PF CON IL "PATENTINO" 6.2

I PF sono dei preparati pericolosi perché, se non correttamente utilizzati possono contaminare aria, acqua, alimenti e suolo, oppure possono determinare nell'uomo intossicazioni acute e croniche ad evoluzione talora mortale. Bisogna perciò che questi prodotti siano utilizzati con estrema cautela e da persone abilitate.

Sia la produzione che il commercio, la vendita e l'acquisto dei PF sono regolati da specifiche disposizioni di legge. Se quelle relative alle prime due fasi interessano indirettamente l'utilizzatore, le altre invece lo riguardano direttamente. Infatti, l'acquisto e l'utilizzo dei PF può essere effettuato solo da parte di persone maggiorenni, munite di apposita autorizzazione.

### Certificato di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo dei prodotti fitosanitari

Il Decreto legislativo n. 150 del 14 agosto 2012, di attuazione della direttiva 2009/128/CE, prevede che a decorrere dal 26 novembre 2015, il **certificato di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo dei prodotti fitosanitari**, più comunemente definito il "**patentino**" costituisce requisito obbligatorio per chiunque intenda acquistare o anche soltanto utilizzare, a livello professionale, i PF necessari per la difesa delle piante. Il certificato viene rilasciato dalle Regioni e dalle Province Autonome di Trento e di Bolzano secondo i propri ordinamenti.

A titolo esemplificativo l'**utilizzatore professionale** può essere identificato:

- nel rivenditore (cioè il datore di lavoro che deve gestire la sicurezza del suo deposito di rivendita);
- nell'azienda agricola in cui si configura qualsiasi datore di lavoro di cui al D.Lgs. 81/08 (agricoltore, contoterzista, società di servizi, ecc.);
- nelle imprese familiari in cui il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado, prestano in modo continuativo la loro attività di lavoro nella famiglia o nell'impresa familiare;
- nei lavoratori autonomi contoterzisti che compiono opere e servizi;
- nei piccoli imprenditori, che possono essere i coltivatori diretti del fondo;
- nei piccoli commercianti e comunque coloro che esercitano un'attività professionale organizzata prevalentemente con lavoro proprio e dei componenti della famiglia;
- nei soci delle società semplici operanti nel settore agricolo.

A partire dal 26 novembre 2015 pertanto, per acquistare ed utilizzare qualsiasi PF destinato ad un uso professionale sarà necessario essere in possesso del certificato di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo dei prodotti fitosanitari; in pratica, **il patentino diventa necessario per acquistare e utilizzare tutti i PF** e non soltanto per quelli etichettati e contrassegnati con il simbolo di pericolo T+ e l'indicazione di pericolo "molto tossico" o con il simbolo di pericolo T e l'indicazione di pericolo "Tossico" o con il simbolo di pericolo Xn e l'indicazione di pericolo "nocivo" come prevedeva la precedente normativa.

È da evidenziare che il decreto n. 150 del 2012 prevede che **non solo chi acquista, ma anche chi utilizza i PF deve essere in possesso del certificato di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo dei prodotti fitosanitari**. Questo significa che tutte le persone che impiegano PF all'interno di un'azienda devono essere in possesso del patentino. Si ricorda inoltre che i PF possono essere acquistati solo presso rivenditori autorizzati (vedi in appendice a questa scheda le norme per la vendita).

- Per acquistare ed impiegare i PF destinati ad uso professionale è necessario possedere il certificato di abilitazione, chiamato comunemente "patentino".




Foto: Dell'Aquila

- Il certificato di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo dei PF è obbligatorio per tutti i PF.

## Procedure per ottenere il “patentino”

Vediamo di seguito le modalità da seguire per ottenere il cosiddetto “patentino”. Tali procedure, in attuazione a quanto riportato dal PAN (Piano di Azione Nazionale) sono state specificate per la Regione Veneto con la DGRV 2136 del 18.11.14.

### Chi può richiedere il patentino

Possono richiedere il patentino gli **utilizzatori professionali**, ovvero coloro che utilizzano i PF nel corso di un’attività professionale, compresi gli operatori e i tecnici, gli imprenditori e i lavoratori autonomi, sia nel settore agricolo sia in altri settori. Si ricorda che, in base al D.Lgs. n. 150 del 2012, il contoterzista è considerato utilizzatore professionale e, pertanto, deve essere in possesso del patentino.

Il patentino può essere richiesto da ogni cittadino maggiorenne, inoltrando domanda all’Ente preposto, che in Veneto è l’Agenzia Veneta per i Pagamenti in Agricoltura (AVEPA) di cui vedi elenco sedi in allegato 3.

### Come si ottiene il patentino

Il patentino viene rilasciato, su presentazione di apposita richiesta, a soggetti maggiorenni che devono:

1. aver frequentato appositi **corsi di formazione** e superato con esito positivo la **prova di valutazione**;  
oppure,
2. aver superato con esito positivo la **prova di valutazione**, senza l’obbligo di frequentare appositi corsi, se in possesso dei seguenti titoli di studio: diploma di istruzione superiore di durata quinquennale o di laurea, anche triennale, delle discipline agrarie, forestali, biologiche, naturali, ambientali, chimiche, farmaceutiche, mediche e veterinarie.

Il patentino ha validità cinque anni dalla data di rilascio ed è valido in tutto il territorio nazionale.

Rimangono validi, fino alla loro scadenza, i patentini rilasciati precedentemente all’entrata in vigore del citato D.Lgs. n. 150 del 2012.

### Rinnovo del patentino

Il rinnovo viene chiesto dal titolare, previa partecipazione (documentata e verificata) a specifici corsi o specifiche **iniziative di aggiornamento**. Le nuove norme non prevedono il superamento di un ulteriore esame.

La formazione può essere effettuata anche attraverso un sistema di crediti formativi da acquisire nell’arco del periodo di validità dell’abilitazione.

La richiesta di rinnovo va presentata ogni 5 anni o al più tardi entro un anno dalla scadenza del certificato; oltre tale termine dovrà essere presentata richiesta di rilascio di un nuovo certificato. Tale termine non deve essere ritenuto quale proroga di validità dell’autorizzazione scaduta.

### Corsi di Formazione

I corsi di formazione sono **obbligatori** sia per i nuovi richiedenti, ad eccezione dei soggetti con idoneo titolo di studio, che per coloro che intendono rinnovare il certificato.

I corsi di formazione propedeutici al rilascio dell’abilitazione hanno durata minima di 20 ore per gli utilizzatori professionali, mentre i corsi di aggiornamento hanno durata minima di 12 ore. Per l’ottenimento dell’attestazione di frequenza, il candidato deve frequentare almeno il 75% del monte ore complessivo.

L’attività formativa può essere basata su un sistema di crediti formativi avvalendosi anche di altri corsi riconosciuti dalla Pubblica amministrazione che trattano materie previste dall’allegato I del D.Lgs. n. 150/2012.

### Smarrimento, furto o distruzione del patentino

Il titolare del patentino è responsabile dell’acquisto e dell’utilizzo dei prodotti fitosanitari. Il certificato è strettamente personale e deve essere sempre in possesso del titolare.

L’eventuale smarrimento, furto e distruzione del documento possono essere comprovati mediante dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ai sensi del DPR 445/2000, presentata congiuntamente alla richiesta di duplicato ad AVEPA. In questo specifico caso non va apposta marca da bollo, né sulla domanda, né sul certificato.



- L’acquisizione del patentino prevede la frequenza di appositi corsi di formazione e il superamento della prova di valutazione.

- Il rinnovo prevede la partecipazione ad appositi corsi o specifiche iniziative di aggiornamento e non è necessario il superamento di un ulteriore esame.



- L’autorizzazione all’acquisto è strettamente personale e non può essere lasciata in giacenza presso il rivenditore.

## Sospensione o revoca

AVEPA, anche su segnalazione di diverse autorità di controllo, può sospendere o revocare il patentino qualora il possessore adotti comportamenti non conformi a quanto previsto dalle norme che riguardano i PF:

- utilizzo di PF autorizzati in Italia ma non ammessi sulla coltura con superamento del Limite Massimo di Residui (LMR);
- reiterazione nell'utilizzo di PF autorizzati in Italia ma non ammessi sulla coltura;
- utilizzo di PF illegali o revocati;
- reiterazione del mancato rispetto delle indicazioni riportate in etichetta relativamente alle prescrizioni per la tutela della salute umana o dell'ambiente;
- reiterazione del non corretto utilizzo del PF in fase di distribuzione, con conseguente contaminazione di abitazioni o di corsi idrici superficiali dovuti a fenomeni di deriva;
- non corretta conservazione e manipolazione dei PF che arrechino gravi danni alla salute o all'ambiente.

**CON L'ACQUISTO DEL PF, OGNI RESPONSABILITÀ IN ORDINE A TRASPORTO, CONSERVAZIONE ED UTILIZZO DELLO STESSO VIENE TOTALMENTE TRASFERITA DAL VENDITORE ALL'ACQUIRENTE.**

## Non acquistiamo PF illegali

L'utilizzo di PF revocati, alterati o illegali oltre a un rischio per la salute degli operatori e dell'ambiente e l'impossibilità di garantire ai consumatori la sicurezza degli alimenti consumati provoca un danno all'immagine dell'intera agricoltura italiana.

Di seguito alcune **buone norme** per contrastare la diffusione di PF illegali:

- acquistare PF esclusivamente da rivenditori autorizzati;
- sospettare della vendita di PF a prezzi notevolmente più bassi della media o senza il rilascio della documentazione fiscale necessaria;
- non acquistare PF visibilmente riconfezionati, con confezioni non integre, non chiaramente identificabili come originali o con etichette non in lingua italiana;
- ricordare che chi vende e chi acquista PF illegali è perseguibile dalla legge;
- segnalare tempestivamente alle autorità competenti coloro che propongono l'acquisto di PF al di fuori dei canali certificati.

In caso di dubbi circa la provenienza e l'autenticità dei PF si può contattare:

- Il **numero verde del Comando Carabinieri Politiche Agricole** attivo 24 ore su 24 anche per questa specifica esigenza:

 **800020320**

Le irregolarità possono essere segnalate al Comando Carabinieri Politiche Agricole anche alla casella di posta elettronica: [ccpacdo@carabinieri.it](mailto:ccpacdo@carabinieri.it)

- Il numero verde **Agrofarma**, diffuso e promosso tramite la campagna di sensibilizzazione "Stop agli agrofarmaci illegali", attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 18.00

 **800913083**

raccoglie segnalazioni anonime di tutti coloro che entrino in contatto con prodotti illegali o riscontrino illegalità.

Ulteriori informazioni al riguardo possono essere richieste a.

- Settore Servizi fitosanitari - Regione del Veneto;
- Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione dell'Azienda USSL di competenza.

- L'acquirente del PF è direttamente responsabile di tutto ciò che può capitare dal momento della sua presa in consegna.

- I PF possono essere acquistati solo presso rivenditori autorizzati.

- Le confezioni dei PF acquistati devono essere integre e sigillate.



FEDERCHIMICA

AGROFARMA

Associazione nazionale imprese agrofarmaci

### Prescrizioni per la vendita

A decorrere dal 26 novembre 2015, il certificato di abilitazione alla vendita dei PF costituisce un requisito obbligatorio per la distribuzione sul mercato (all'ingrosso o al dettaglio) di tutti i PF destinati ad utilizzatori professionali. Al momento della vendita pertanto deve essere presente almeno una persona, titolare o dipendente, in possesso del certificato di abilitazione, per fornire all'acquirente informazioni sul corretto impiego dei PF e dei coadiuvanti, in materia di rischi per la salute umana e per l'ambiente connessi al loro utilizzo, nonché sul corretto smaltimento dei rifiuti.

In questo caso il certificato è rilasciato e rinnovato dall'Azienda ULSS competente con modalità simili a quelle previste per il "patentino" per l'acquisto dei PF.

La formazione e la relativa valutazione ai fini del rilascio del certificato di abilitazione alla vendita valgono anche come formazione e relativa valutazione per il rilascio del certificato di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo dei PF.

**Il distributore o venditore del PF ha l'obbligo di accertare la validità del "patentino" e l'identità dell'acquirente.**

#### Sospensione o revoca

L'Autorità competente può sospendere o revocare il certificato di abilitazione alla vendita qualora il possessore adotti comportamenti non conformi a quanto previsto dalle norme che riguardano i PF:

- vendita di PF revocati, non autorizzati o illegali;
- reiterazione nel non fornire informazioni o fornire informazioni insufficienti sul corretto uso dei PF e dei coadiuvanti, in materia di rischi e sicurezza per la salute umana e per l'ambiente connessi al loro impiego;
- reiterazione nella vendita ad utilizzatori non professionali di PF destinati ad uso professionale.

### Prescrizioni per l'attività di consulenza

A decorrere dal 26 novembre 2015, il decreto legislativo n. 150/2012 all'art. 8, comma 3, stabilisce che il **certificato di abilitazione alla consulenza**, costituisce un **requisito obbligatorio** per svolgere attività di consulente nell'ambito della difesa fitosanitaria a basso apporto di PF, indirizzata anche alle produzioni integrata e biologica, all'impiego sostenibile e sicuro dei PF e ai metodi di difesa alternativi.

Rappresenta, pertanto, un requisito obbligatorio anche per i soggetti che forniscono tale attività nell'ambito di progetti o di specifiche misure a ciò finalizzati ed incentivati dalle Regioni e Province autonome.

L'attività di consulente è **incompatibile** con rapporti di dipendenza o di collaborazione diretta a titolo oneroso con soggetti titolari di autorizzazione di PF secondo la definizione di cui all'art. 3, paragrafo 24 del regolamento (CE) n. 1107/2009. Sono esclusi da tale incompatibilità i soggetti che operano all'interno di strutture pubbliche di ricerca e sperimentazione che, a livello istituzionale, hanno instaurato rapporti di collaborazione saltuaria e a fini scientifici con le società titolari di autorizzazione sopra indicate. Sono esclusi, inoltre, ricercatori universitari e di enti di ricerca, nonché i tecnici dei centri di saggio di società non titolari di autorizzazioni di PF.

La formazione e la relativa valutazione finalizzata al rilascio del certificato di abilitazione all'attività di consulente valgono anche come formazione e relativa valutazione finalizzata al rilascio del certificato di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo dei PF. Considerata la sostanziale uniformità dei percorsi formativi, esse valgono anche come formazione e relativa valutazione finalizzata al rilascio del certificato di abilitazione alla vendita.

#### Come si ottiene il certificato di abilitazione all'attività di consulente

Il certificato di abilitazione all'attività di consulente viene rilasciato dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano, secondo i propri ordinamenti, alle persone in possesso di diplomi o lauree in discipline agrarie, forestali, a condizione che abbiano un'adeguata conoscenza in materia di difesa integrata e sulle materie dell'allegato I del D.Lgs. n. 150/2012.

#### Sospensione o revoca

L'Autorità competente può sospendere o revocare il certificato di abilitazione alla consulenza qualora il possessore adotti comportamenti non conformi a quanto previsto dalle norme che riguardano i PF:

- reiterazione nel fornire informazioni non corrette sull'impiego dei PF e/o sull'applicazione delle tecniche di difesa integrata e biologica;
- consigliare PF non autorizzati, illegali o revocati.